



PROVINCIA DI PAVIA
Codice Fiscale – 80000030181
Settore Tutela Ambientale

N. 43595...di Protocollo del...18/10/2010
Class/Fasc.: 2009-009-044.9-

Spett.Le.
ALAN s.r.l.
Loc. Ca' Bianca
27030 ZINASCO (PV)

Spett.Le Comune di
27030 ZINASCO (PV)
FAX. 0382-915135

Spett. Le
ARPA Dipartimento di Pavia
Cvia Nino Bixio 13
27100 PAVIA
FAX: 0382-412293

Spett Le Regione Lombardia
D.G. Territorio e Urbanistica
Autorizzazione e innovazione in materia di rifiuti
Via Pola 12
MILANO
FAX: 02-67654173

OGGETTO: Trasmissione autorizzazione n. 48/2010 – R di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dell'impianto sito in Bascapè, loc. zona Albaredo .

Si comunica l'accettazione, da parte della Provincia di Pavia, della polizza fideiussoria n. 55308516 della Liguria Assicurazioni S.p.A. emessa in data 13.10.2010, prestata in conformità a quanto disposto dalla autorizzazione della Provincia di Pavia n. 48/2010- R del 4.10.2010, citata in oggetto.

Si dispone, di conseguenza, la contestuale notifica della citata autorizzazione n. 48/2010- R, in originale, per la decorrenza degli effetti del provvedimento stesso.

Contestualmente si provvede allo svincolo ed alla restituzione in originale della fideiussione della Viscontea Coface n. 1653850 del 8/11/2005 e della successiva appendice n. 2 emessa dalla medesima Coface Assicurazioni in data 31/8/2009, stipulata a fronte delle autorizzazioni precedenti.

Agli Enti in indirizzo si invia copia del medesimo atto, per le attività di competenza di ciascun Ente.

Distinti saluti.

La Responsabile U.O.C. Rifiuti
(Dott.ssa Ilaria Vecchio)

Pagina 1 di 1

Ilaria Vecchio

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Vecchio .tel. 0382/597893.e-mail ilaria.vecchio@provincia.pv.it.

SINCERT





PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
U.O.C. RIFIUTI

N. 70208.....di Protocollo del 04/10/2010
Class/Fasc.: 2009.009.011.9

AUTORIZZAZIONE N. 48 /2010 – R

OGGETTO: Ditta ALAN s.r.l., con sede legale in Zinasco (PV), loc. Ca' Bianca – Rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, all'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3), recupero a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi, nonché produzione di gesso di defecazione, presso l'impianto sito in Bascapè (PV), loc. zona Albaredo.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE
DELLA PROVINCIA DI PAVIA

- Vista La L. 15 maggio 1997 n. 127;
- Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- Vista la L.R. 3 aprile 2001 n. 6;
- Visto lo statuto Prov.le vigente approvato con D.C.P. n. 16/5618 del 16.03.2001;
- Visto il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato con D.G.P. n. 208/19891 del 3/7/2008 e modificato con D.G.P. n. 349/36641 del 23/10/2008);

.....

- Visto il D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.lgs. 99/92;
- Vista la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26;
- Vista la L.R. 8 agosto 2006, n. 18;
- Visto il D.lgs. 75/2010.

.....

- **Vista** l' istanza della Ditta ALAN s.r.l., sede legale in loc. Ca' Bianca – Zinasco (PV), agli atti della Provincia di Pavia, protocollo n. 25716 del 15/4/2010, di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3), recupero a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi, nonché produzione di gesso di defecazione.

• **Preso atto:**

1. della Conferenza di Servizi in data 26/5/2010 al cui verbale, agli atti degli Uffici del Settore Tutela Ambientale, si rimanda per una puntuale lettura di pareri degli Enti intervenuti alla stessa;

Pagina 1 di 7

Autorizzazione n. 48/2010 R





PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
U.O.C. RIFIUTI

2. dell'istruttoria, redatta dai funzionari della U.O.C. rifiuti e sottoscritta dal Dirigente del Settore Tutela Ambientale, che si è conclusa con esito favorevole a quanto richiesto in istanza.

• **Verificato che:**

- a. l'impianto è compatibile con quanto previsto nel Piano della Provincia di Pavia per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato e reso vigente con D.G.R. Lombardia n. 10483 del 9/11/2009;
- b. la Ditta ha a disposizione terreni agricoli sufficienti a garantire l'utilizzo di tutto il quantitativo di rifiuti trattabili annualmente. I dati relativi alle Aziende Agricole, gli atti di consenso del conduttore, gli ettari impiegati e le relative quantità di rifiuti utilizzabili sono contenuti in un apposito elenco, nominato "Elenco disponibilità terreni" predisposto dall'U.O. Rifiuti della Provincia di Pavia;

• **Richiamate:**

- a. l'autorizzazione della Provincia di Pavia n. 26/2005 – R del 21/10/2005 alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto da ubicarsi in loc. zona Albaredo di Bascapè (PV) , per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi da utilizzare in agricoltura;
- b. il Decreto della Regione Lombardia n. 1733 del 23/2/2009 di pronuncia di compatibilità ambientale favorevole per la modifica impiantistica e l'ampliamento dell'attività dell'impianto di recupero rifiuti speciali della Alan , sito in Bascapè (PV)
- c. l'autorizzazione della Provincia di Pavia n. 32/2009 – R del 21/10/2005 all'aumento quantitativo di trattamento/condizionamento (R3) , recupero a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi e alla realizzazione di una linea di produzione di gesso di defecazione.
- d. l'autorizzazione della Provincia di Pavia n. 39/200 – R del 23/10/2009 di integrazione dell'autorizzazione n. 32/2009 – R ;
- e. l'autorizzazione della Provincia di Pavia n. 9/2010 – R del 10/2/2010 di integrazione e modifica dell'autorizzazione n. 26/2005 – R con le prescrizioni stabilite dalla D.G.R. Lombardia n. 7/9953 del 29/7/2009.

• **Confermata** in Euro 1.138.721,6 l'ammontare totale della garanzia fideiussoria che la ALAN S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Pavia relativamente a:

- a. messa in riserva (R13) di 20.940 mc di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 369.130,32;
- b. trattamento/condizionamento.(R3) di 66.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi pari a € 70.651,29
- c. recupero con spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di 66.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 698.940,00.

• **Vista** la visura camerale C.C.I.A.A. di Pavia del 31/8/2010, della Alan srl da cui risulta che per i soggetti controllati (art. 2 del D.P.R. 252 del 3.6.1998), "nulla Osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31 Maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni";





**PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
U.O.C. RIFIUTI**

• **Dato atto:**

- 1) che, ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'approvazione sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
- 2) che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi del 32° comma dell'art. 17 della L. 127/97;

AUTORIZZA

fatti salvi i diritti di terzi e tenuto conto di tutto quanto citato in premessa, alla ditta ALAN s.r.l., con sede legale in Zinasco (PV) , loc. Ca' Bianca, il rinnovo dell'autorizzazione all'attività di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) , recupero a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi, nonché produzione di gesso di defecazione , presso l'impianto sito in Bascapè (PV), loc. zona Albaredo, per 10 anni a partire dalla notifica del presente atto, alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- a) i rifiuti ritirabili presso l'impianto sono elencati nell'allegato A , facente parte integrante del presente atto, contenente inoltre una descrizione della localizzazione dell'impianto e delle attività che vi si svolgono. Al presente atto è allegata inoltre una cartografia descrittiva dell'impianto stesso.
- b) La produzione dei gessi di defecazione è da considerarsi attività alternativa a quella di trattamento (R3) e recupero (R10) del quantitativo, che rimane fisso, dei rifiuti in entrata all'impianto (66.000 t/anno).
- c) Il quantitativo massimo di ritirabile e trattabile (R3) annualmente non potrà superare 66.000 t/anno per i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alternativamente al recupero in agricoltura o alla produzione di gessi di defecazione.
- d) Il quantitativo massimo dei rifiuti posti in messa in riserva (R13) non potrà superare: 20940 mc di rifiuti speciali non pericolosi di rifiuti destinati alternativamente al recupero in agricoltura o alla produzione di gessi di defecazione
- e) il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti all'operazione di spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) è di 66.000 tonnellate/anno, oltre al quantitativo in giacenza al 31/12 dell'anno precedente, che deve essere comunicato obbligatoriamente entro il 15/1 di ogni anno alla Provincia. *Le prescrizioni specifiche dell'attività di utilizzo dei rifiuti tramite spandimento a beneficio dell'agricoltura (R10) sono contenute nell'allegato "B" che costituisce parte integrante del presente atto.*
- f) Lo spandimento sui terreni agricoli della Provincia di Pavia dei rifiuti, derivati dal trattamento di fanghi di depurazione delle acque reflue urbane ed industriali, provenienti dall'impianto della ALAN srl sito in Bascapè (PV), potrà proseguire per un periodo di due anni dall'entrata in





PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
U.O.C. RIFIUTI

vigore della D.G.R. 9953 del 29 luglio 2009 , per le zone vulnerabili individuate dalla Regione negli atti di competenza.

- g) La stessa attività citata al punto precedente potrà proseguire per un periodo di quattro anni dall'entrata in vigore della D.G.R. 9953 del 29 luglio 2009, nelle restanti aree del territorio provinciale.
- h) Al termine del periodo massimo di quattro anni dall'entrata in vigore della D.G.R. 9953 del 29 luglio 2009 , ogni attività di spandimento su terreni agricoli del territorio della Provincia di Pavia di rifiuti derivati dal trattamento di fanghi di depurazione acque reflue urbane ed industriali , provenienti dall'impianto di trattamento della ALAN srl sito in Bascapè (PV), non sarà più consentito , fatta eccezione per i rifiuti del trattamento di fanghi biologici provenienti dall'industria agroalimentare , ai quali non si applicano le limitazioni disposte dalla citata DGR.
- i) L'attività di spandimento dei fanghi (R10) durante il periodo transitorio precedente l'entrata in vigore delle limitazioni di cui ai punti precedenti nonché l'individuazione delle categorie dei fanghi prodotti dall'industria agroalimentare, escluse da tali limitazioni, e la relativa disciplina dell'attività di riutilizzo agronomico dei medesimi , dovrà adeguarsi a quanto contenuto nelle linee guida che dovessero essere emanate dalla Regione Lombardia, così come deliberato al punto 5 della DGR 9953 del 29 luglio 2009.
- j) la Ditta dovrà comunicare alla Provincia di Pavia qualsiasi variazione relativa alla disponibilità dei terreni interessati all'utilizzo dei rifiuti, affinché l'"elenco disponibilità terreni" della ditta possa essere aggiornato; tale comunicazione dovrà pervenire alla Provincia di Pavia – U.O. Rifiuti entro 30 giorni dalla effettiva variazione.
- k) La ditta dovrà obbligatoriamente comunicare con precisione alla Provincia di Pavia – U.O.C. Rifiuti e ad ARPA – Dipartimento di Pavia, nonché al Comune di Bascapè, i periodi in cui presso l'impianto sarà in corso l'attività di produzione di gesso di defecazione e, contestualmente, dovrà inviare ai medesimi Enti, la planimetria dell'impianto con l'indicazione precisa delle aree di svolgimento delle varie fasi legate a codesta attività., nonché a quelle che rimarranno di pertinenza dell'attività di trattamento e recupero dei fanghi.
- l) Il prodotto gesso di defecazione denominato dovrà avere necessariamente le seguenti caratteristiche (Allegato 3 comma 2.1 del D.lgs. 75/2010):

Denominazione	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo Minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti	Altre indicazioni concernenti denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili in cui il titolo deve essere dichiarato	Note
----------------------	---	--	---	--	-------------





PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
U.O.C. RIFIUTI

Gesso di defecazione	Prodotto ottenuto da idrolisi (ed eventuale attacco enzimatico) di materiali biologici mediante calce e/o acido solforico e successiva precipitazione del solfato di calcio	CaO: 20% sul secco SO ₃ : 15% sul secco C org: 10% sul secco	E' obbligatorio indicare il materiale biologico idrolizzato (es. Tessuti Animali)	CaO totale SO ₃ totale	E' consentito dichiarare il carbonio organico di origine biologica e la sua natura (proteica, lipidica Ecc.) nonché l'azoto totale
----------------------	---	---	---	--------------------------------------	--

Tolleranze (valori assoluti espressi in % di peso)							
Correttivo Tipo	CaO	MgO	SO ₃	CaCO ₃	C org	N	N org
Gesso di Defecazione	0,7	-	0,5	-	3	0,3	0,2

Metalli	Tenori massimi consentiti (mg/Kg s.s.) nei correttivi
Pb tot	140
Cd tot	1,5
Ni tot	100
Zn tot	500
Cu tot	230
Hg tot	1,5
Cr esavalente	0,5

Classificazione granulometrica per i correttivi	
Prodotto polverulento	Almeno l'80% dovrà avere una granulometria inferiore a 0,3 millimetri, il 100% dovrà avere granulometria inferiore a 5 millimetri
Prodotto triturato	Almeno l'80% dovrà avere granulometria inferiore ai 5 millimetri
Prodotto greggio	Meno dell'80% con granulometria inferiore a 5 millimetri
Prodotto granulato	Prodotto polverulento, granulato artificialmente. La granulometria del prodotto dovrà essere dichiarata dal produttore (es.: 80% minimo inferiore a x millimetri; 100% inferiore a y millimetri)

- m) Tali caratteristiche merceologiche dovranno essere documentate da appropriata evidenza analitica da inviare alla Provincia di Pavia e all'ARPA con la seguente periodicità:
- per tutto il primo anno dall'inizio della produzione di gesso di defecazione, per ogni lotto di fertilizzante prodotto;





PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
U.O.C. RIFIUTI

- a partire dal secondo anno di produzione di gesso di defecazione con una frequenza almeno semestrale.
- n) Nel caso in cui dalle analisi fosse evidenziata la non idoneità del prodotto gesso di defecazione, il materiale non conforme deve alternativamente:
 - essere rimesso in lavorazione ripercorrendo tutto od in parte il processo produttivo
 - essere utilizzato come recupero in agricoltura solo se rispetta le specifiche per tale utilizzo ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente
 - essere smaltito come rifiuto presso altri impianti autorizzati

E' previsto che per i primi sei mesi di produzione del gesso di defecazione la ditta attui un periodo di messa a regime del processo; durante tale periodo è tenuta a produrre, con frequenza mensile, esaustive relazioni su quanto svolto ed accaduto in questo periodo di messa a punto della nuova attività, comprendente anche la metodologia di analisi nelle diverse fasi del processo di produzione del fertilizzante Tali relazioni dovranno essere inviate alla Provincia di Pavia ed all'A.R.P.A. di Pavia.

- o) Per l'utilizzo del gesso di defecazione si faccia riferimento alla normativa riguardante l'utilizzazione dei fertilizzanti (compreso il Regolamento CE n. 1907/2006 e s.m.i.) e il codice di buona pratica agricola.
- p) Il proponente predisponga ed attui un sistema di monitoraggio, in fase di esercizio dell'impianto delle acque di falda, con cadenza almeno semestrale, affinando il sistema già in essere con la verifica dell'adeguato posizionamento dei piezometri esistenti.
I risultati relativi al monitoraggio dovranno essere inviati alla Provincia di Pavia – U.O.C. Rifiuti, all'ARPA – Dipartimento di Pavia, al Comune di Bascapè e al Comune di Landriano (quale comune limitrofo al sito dell'impianto).
- q) Le operazioni svolte presso l'impianto devono essere condotte in condizioni di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

DISPONE CHE

1. La ditta ALAN s.r.l., così come previsto dalla D.G.R. n° 19461/04, debba prestare a favore della Provincia di Pavia una garanzia fideiussoria pari a Euro 1.138.721,6 .
2. In fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengono la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modificano la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nullaosta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto.
3. la Ditta ottemperi a quanto prescritto nella D.G.R. 25/11/2009 n. 8/10619 compilando l'applicativo O.R.S.O. (Osservatorio Rifiuti SOvraregionale) con le modalità e le tempistiche ivi previste.
4. Il soggetto autorizzato debba provvedere, in caso di chiusura dell'attività, al ripristino dell'area. Il progetto dell'intervento di ripristino, redatto tenendo conto dello strumento urbanistico andrà





PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
U.O.C. RIFIUTI

- presentato alla Provincia per il rilascio di nulla osta. Lo svincolo della garanzia fideiussoria è subordinato alla verifica, da parte della Provincia, dell'avvenuto ripristino dell'area.
5. Il presente provvedimento sia soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.lgs.152/06 ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta a adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
 6. La Società ALAN, trasmetta alla Regione Lombardia e alla Provincia di Pavia, entro il 28 febbraio, una relazione annuale riassuntiva sui quantitativi di rifiuti ritirati nonché sulle loro caratteristiche e sui quantitativi di fanghi utilizzati. Tale relazione, predisposta secondo i contenuti di cui all'art. 14 del d.lgs. 99/92 dovrà contenere anche le caratteristiche dei terreni, le superfici degli stessi suddivise per colture ed un conteggio del bilancio di massa di quanto ritirato presso l'impianto.
 7. Siano fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto; in particolare si ricorda che, per le emissioni in atmosfera l'impianto è autorizzato con Decreto Regione Lombardia n. 3945 del 15/3/2005 ;
 8. L'efficacia del presente atto decorra dalla data di notifica della copia conforme al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della fideiussione di cui al precedente punto 1;
 9. Il presente atto sia trasmesso al Comune di Bascapè (PV), al Comune di Landriano (PV), all'A.R.P.A. di Pavia , alla Regione Lombardia e alla Provincia di Milano.

Si ricorda che l'istanza di rinnovo va presentata 180 gg. prima della scadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale
(Roberta Baldiraghi)

Ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Copia del presente atto è trasmessa all'ufficio messi Notificatori per la sua affissione all'Albo Pretorio Provinciale.



Reg. Cron. N° 405/B.H.

L'anno duemila Dieci il giorno 19 dicembre
del mese di Ottobre nel Comune di Pavia

A richiesta del Presidente della Provincia di Pavia, domiciliato c/o la
Provincia di Pavia - piazza Italia, 2.

Io sottoscritto Messo Notificatore della Provincia di Pavia ho notificato copia
dell'atto che precede al Sig. deg. Rep. Te. Ditta ALAN SRL

~~residente in~~ epo. Provincie di Pavia
~~via~~ Torcellini, 2 consegnandone copia uguale alla
presente in busta chiusa e sigillata ~~in mani proprie di esso destinatario (tale~~
~~qualificatosi) che ha meco sottoscritto qui in calce.~~

~~E non avendovi trovato esso destinatario ho consegnato la predetta copia in~~
mani di Sig. Cav. U. Alessandria
nella qualità di Delegato al ritiro (tale Qualificatosi)
che ha meco sottoscritto qui in calce senza aver preso visione dell'atto.

Per ricevuta



Il messo notificatore
Artale Rosso






PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
U.O.C. RIFIUTI

ALAN S.r.l.- Autorizzazione n. 48/2010 - R
ALLEGATO "A"

Ditta: ALAN S.r.l.

Sede Legale: Zinasco (PV) – località Ca' Bianca

Ubicazione impianto: Bascapè (PV), loc. Zona Albaredo

1. Descrizione dell'impianto

1.1.L'impianto occupa una superficie di 23780 mq, completamente recintata con rete metallica plastificata, censita al NCTR del Comune di Bascapè (Pv) al foglio n°4 mappali 383,34,35 .

La superficie coperta e/o impermeabilizzata è di mq 13780, l'area verde è di mq 10.000, le strade ed i piazzali occupano un'area di mq 6640.

1.2. La suddetta area ricade in parte in zona "D2 Artigianale e industriale di completamento", così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Bascapè (Pv) in data 21/6/2007.


1.3. Vengono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
- trattamento/condizionamento (R3) di rifiuti speciali non pericolosi;
- spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10)
- trattamento di rifiuti speciali non pericolosi per la produzione di Gesso di Defecazione , classificato tra i "correttivi calcici e magnesiaci" nel D.lgs. 75/2010.

1.4.L'impianto è strutturato come segue:

a) capannone chiuso, tamponato, tenuto in depressione, con captazione e depurazione aria, per la ricezione, la messa in riserva ed il trattamento dei rifiuti, nonché per la produzione di gessi di defecazione , di 159,1 metri di lunghezza, 44,90 metri di larghezza e altezze dagli 8 ai 10 metri al culmine, per una superficie totale di mq 7144, suddiviso nelle seguenti sezioni:

- n. 2 aree adibite allo scarico ed ammasso provvisorio dei rifiuti in ingresso all'impianto , ciascuno di 60 mc di volume utile, dotati ognuno di portoni con dispositivo di apertura avvolgibile ed automatica.
- Lo scarico successivo dei rifiuti avviene all'interno di 4 box di ammasso provvisorio, ciascuno di 30 mc di volume utile,
- La messa in riserva dei rifiuti da trattare e già idonei all'utilizzo agricolo (5% circa dei rifiuti ritirati) viene effettuato in 6 comparti (contrassegnati dai numeri 12,3,4,5,6), realizzati in cemento armato all'interno dello stesso fabbricato confinato e mantenuto in leggera depressione, di volume complessivo pari a 15.920 mc.
- Il trattamento avviene in un comparto (n. 13) in corrispondenza della sezione terminale del fabbricato di lavorazione e ha le seguenti caratteristiche geometriche: L x P x H = m 21,3 x 13 x 8. Il trattamento dei rifiuti destinati al recupero agricolo (R10) avviene con ossido di calce, miscelato con i rifiuti tramite tramogge, coclea e miscelatore a vomeri. Il trattamento alternativo di rifiuti destinati alla produzione di Gesso di defecazione





PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
U.O.C. RIFIUTI

- avviene tramite aggiunta di ossido di calcio e successiva precipitazione con acido solforico,
- I rifiuti trattati o i gessi di defecazione sono stoccati in 2 comparti, contrassegnati dai numeri 7, 8A e 8B, vicino a quelli di messa in riserva e aventi volume complessivo pari a mc 5040.
 - All'interno del capannone è anche presente un comparto di ricovero mezzi ed officina, l'area uffici e servizi .
- b) stazione di pesatura costituita da pesa a ponte del tipo multicelle a terminale elettronico, di portata pari a 50 t e lunghezza 16 metri , posizionata vicino ad uno degli ingressi principali di fronte agli uffici.
- c) impianto di captazione , aspirazione e trattamento emissioni gassose provenienti dal fabbricato di lavorazione, costituito da n. 2 biofiltri di superficie filtrante complessiva di mc 400 e n. 4 elettroventilatori da 15.000 mc/ora ciascuno. I 3 punti di emissione sono autorizzati con Decreto della regione Lombardia n. 3945 del 15/3/2005.
- d) area lavaggio pneumatici in corrispondenza dell'area nord-est della proprietà , con sistema di raccolta delle acque in una canalina , per rilanciarle con una pompa sommersa nel pozzetto di raccolta del percolato del biofiltro
- e) bacino di contenimento per l'istallazione di 2 nuovi serbatoi da 30 mc per lo stoccaggio di acido solforico in soluzione acquosa, da posizionarsi sul lato ovest dell'impianto , vicino al serbatoio di calce già esistente di capacità di circa 45 mc.
- f) rete di raccolta acque di processo con rilancio dei percolati nei comparti di messa in riserva 1 e 2 e 7 e 8.
- g) rete di raccolta acque meteoriche dalle coperture del capannone e dai piazzali costituita da serie di pozzetti di raccolta collegati ai collettori fognari, che convogliano le acque ad una stazione di sollevamento e ad una vasca di prima pioggia di volume di circa 20mc . Le acque di prima pioggia vengono smaltite presso impianti autorizzati o riutilizzate per il trattamento o come riserva antincendio. Le acque di seconda pioggia sono riutilizzate per manutenzione dell'impianto (irrigazione, lavaggio fognature...) o immesse nel Colatore Az. Agricola Cabrini . La ditta è in possesso di autorizzazione agli scarichi acque reflue domestiche e meteoriche , della Provincia di Pavia U.O Risorse idriche n. 76/2007-AQ del 12/6/2007.
- h) rete di raccolta acque nere provenienti dagli uffici costituita da fossa biologica Imhoff e impianto di subirrigazione.






PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
U.O.C. RIFIUTI

2. Elenco dei rifiuti speciali non pericolosi ritirabili per essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13), trattamento/condizionamento (R3) e recupero a beneficio dell'agricoltura (R10), nonché alla produzione di gessi di defecazione

CODICE DESCRIZIONE

CODICE	DESCRIZIONE
02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI	
020101	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia (da trattamento biologico)
020201	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia (da trattamento biologico)
020204	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (da trattamento biologico)
020301	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (da trattamento biologico)
020305	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (da trattamento biologico)
020403	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (da trattamento biologico)
020502	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (da trattamento biologico)
020603	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (da trattamento biologico)
020705	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (da trattamento biologico)
02 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE	
030310	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (da trattamento biologico)
030311	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti (da trattamento biologico)
030399	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai fanghi biologici dal trattamento sul posto degli effluenti)
04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE	
040107	Fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo (da trattamento biologico)
040220	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.19 (da trattamento biologico)
040299	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai fanghi biologici dal trattamento sul posto degli effluenti)
06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI	
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06.05.02 (da trattamento biologico di acque reflue della produzione di acido fosforico e/o fosforoso o acido nitrico o idrossidi di ammonio o idrossido di potassio)
07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI	
070112	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070111 (da trattamento biologico di acque reflue)
070212	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211 (da trattamento biologico di acque reflue)





PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
U.O.C. RIFIUTI



070312	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070311 (da trattamento biologico di acque reflue)
070512	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070511 (da trattamento biologico di acque reflue)
070612	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611 (da trattamento biologico di acque reflue)
070712	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070711 (da trattamento biologico di acque reflue)
09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA	
090199	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a fanghi derivati dalla depurazione biologica di acque reflue da industria fotografica che utilizza gelatina animale per la preparazione delle emulsioni per pellicole)
10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI	
100121	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 100120 (derivati dalla depurazione biologica di acque di raffreddamento destinate al riutilizzo o allo scarico di centrali termiche)
19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE	
190604	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti urbani
190606	Digestato prodotto dal trattamento anaerobico dei rifiuti di origine animale o vegetale
190805	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (da trattamento biologico)
190812	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali diversi da quelli di cui alla voce 180811 (da depurazione biologica delle acque reflue)
191106	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 191105 (da trattamento biologico delle acque reflue da trattamento terre impregnate di oli vegetali e/o animali)






PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
U.O.C. RIFIUTI

3. Schema logistico di gestione impianto





4. Schema delle reazioni che portano alla produzione di gesso di defecazione





PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE SUOLO E RIFIUTI
U.O.C. RIFIUTI

ALAN S.r.l.- Autorizzazione n. 48/2010 - R
ALLEGATO "B"


Ditta: ALAN S.r.l.

Sede Legale: Zinasco (PV), Loc. Ca' Bianca

Ubicazione impianto: Bascapè (PV), Loc. Zona Albaredo

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI UTILIZZO DI RIFIUTI SUL SUOLO A BENEFICIO DELL'AGRICOLTURA

1. I rifiuti speciali ritirabili e trattabili devono avere concentrazioni limite inferiori a quelle previste dal paragrafo 1.2 della deliberazione C.I. 27/7/84 per i rifiuti tossico nocivi.
2. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
3. Il soggetto autorizzato, all'uscita dei fanghi dal centro di stoccaggio, deve certificare, mediante referti rilasciati da laboratori pubblici o privati il rispetto dei valori di cui al successivo punto 8; i campioni di tali rifiuti, uno per ogni partita omogenea, devono essere conservati per 1 anno e tenuti a disposizione dell'autorità di controllo, poiché possa essere verificato il rispetto dei suddetti valori.
4. Le certificazioni dei fanghi biologici riferite agli impianti di depurazione devono essere rinnovate ogni volta che intervengano dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate evidenziando, secondo la loro potenzialità, i seguenti parametri:
 - a. Potenzialità inferiore a 5.000 abitanti equivalenti
 - pH
 - carbonio organico in g/kg sostanza secca
 - grado di umificazione
 - azoto totale
 - fosforo totale
 - potassio totale in g/kg di sostanza secca
 - metalli: Ci, Cr totale e Cr esavalente, cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, espressi in mg/kg di sostanza secca (forma totale)
 - conducibilità dell'estratto acquoso in microsiemens/cm
 - residuo secco a 105° C e 600° C
 - coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle
 - b. potenzialità superiore a 5.000 abitanti equivalenti (in aggiunta ai parametri precedenti)
 - grassi e oli animali e vegetali
 - oli minerali
 - tensioattivi





PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE SUOLO E RIFIUTI
U.O.C. RIFIUTI

- solventi organici clorurati
 - pesticidi organo-clorurati;
- le certificazioni devono essere rinnovate ogni 6 mesi mentre, per gli impianti superiori a 100.000 abitanti equivalenti, ogni 3 mesi;
5. Il soggetto autorizzato deve comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi alla Provincia, all'ARPA e ai Comuni interessati, con le modalità di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/92, integrate con le quantità di fango previste per lo spandimento e le risultanze analitiche per i fanghi stessi; tale comunicazione deve essere comunque effettuata a mezzo fax.
6. I fanghi, al momento dell'utilizzo agricolo, non devono comunque contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fitotossicità, di germinazione o di vegetazione, che saranno eseguiti sia per la prima certificazione, sia ad ogni cambiamento sostanziale della composizione dei rifiuti e comunque almeno semestralmente.
7. Sui rifiuti idonei allo spandimento a beneficio dell'agricoltura deve essere effettuata verifica analitica atta ad accertare che in ogni caso sia rispettato il divieto di:
- a. utilizzo dei fanghi che superino per le sostanze tossiche e bioaccumulabili i valori della Tab. 3 dell'allegato n. 5 del d.lgs 152/06, determinati con la prova di eluizione di cui all'allegato 3 del r.r. 3/82:
- idrocarburi totali: mg/l 10
 - solventi organici aromatici: mg/l 0,4
 - solventi organici azotati: mg/l 0,2
 - solventi clorurati: mg/l 2
 - tensioattivi: mg/l 4
 - pesticidi (totali): mg/l 0,05
 - pesticidi fosforati: mg/l 0,1;
- b. impiego di fanghi le cui caratteristiche superino i sottoindicati valori limite della concentrazione di elementi in tracce espressi in mg/kg di sostanza secca:
- cadmio (Cd): 20
 - rame (Cu): 1000
 - nichel (Ni): 300
 - piombo (Pb): 750
 - zinco (Zn): 2500
 - cromo (CrVI): 10
 - cromo (Cr III): 750
 - mercurio (Hg): 10
 - arsenico (As): 10;
- c. impiego di fanghi che non raggiungano le seguenti caratteristiche agronomiche:





PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE SUOLO E RIFIUTI
U.O.C. RIFIUTI

		Valori limite
Carbonio organico	%SS (min)	20
Fosforo totale	%SS (min)	0,4
Azoto totale	%SS (min)	1,5

d. impiego di fanghi le cui caratteristiche non rispettino i seguenti valori microbiologici:

		Valori limite
Coliformi fecali	MPN/grSS	< 10000
Uova di elminti vitali		assenti
salmonelle	MPN/grSS	< 100

8. L'impiego per uso agronomico dei rifiuti è autorizzato nelle zone di fatto destinate all'uso agricolo; non si considera come tale lo stato di terreno "set aside" nudo non rotazionale.
9. E' fatto divieto di utilizzare rifiuti sui terreni:
- durante e subito dopo abbondanti precipitazioni
 - allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali (ricadenti pertanto nelle fasce A e B del P.A.I.), acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, con frane in atto
 - con pendii >15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in sostanza secca < 30%
 - con pH < 5
 - con C.S.C: <8 meq/100 g
 - destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio
 - destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso
 - quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree
 - quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente
 - soggetti a vincolo idrogeologico
 - ricoperti di neve oppure gelati
 - situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici
 - destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico
 - situati in prossimità dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m
 - situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna per una fascia a semicerchio con raggio 500 m a monte
 - situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti ed entro una fascia di almeno 200 m dalla zona di rispetto dei punti di captazione di acqua destinata al consumo





PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE SUOLO E RIFIUTI
U.O.C. RIFIUTI

- umano mediante infrastrutture di pubblico interesse
- situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali
 - situati nelle serre e nei tunnels, salvo nel caso di floricoltura e vivaistica.
10. I fanghi devono essere apportati seguendo le buone pratiche agricole; durante o immediatamente dopo la deposizione va effettuato l'interramento, mediante opportuna lavorazione del terreno, da effettuarsi comunque entro la giornata.
11. L'impiego dei fanghi per uso agronomico dovrà sottostare inoltre alle seguenti limitazioni e modalità d'uso:
- nelle risaie lo spandimento dovrà cessare almeno 45 gg. prima delle inondazioni
 - lo spargimento nelle colture foraggere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali) potrà essere eseguito fino a 5 settimane precedenti la raccolta del prodotto, con lavorazione del terreno ed interramento
 - è vietata l'applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica dell'irrigazione a pioggia
 - lo spargimento dei rifiuti pompabili potrà avvenire solamente prima della semina, attraverso immissione diretta nel terreno
 - lo spargimento dei rifiuti non potrà avvenire durante il periodo di irrigazione, né sulle colture in vegetazione
 - lo spargimento potrà essere eseguito nelle colture a destinazione forestale produttiva con lavorazione del terreno ed interramento.
12. La quantità massima annua di fanghi utilizzabili in agricoltura deve essere pari a:
- 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. (capacità di scambio cationico) > 15 meq/100g e pH compreso tra 6 e 7,5
 - 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. (capacità di scambio cationico) < 15 meq/100g e pH compreso < 6, considerata l'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del maggior assorbimento da parte delle piante
 - 3,7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. (capacità di scambio cationico) > 15 meq/100g e pH compreso tra 5 e 6 o con una C.S.C. < 15 meq/100 g e pH compreso fra 6 e 7,5
 - 7,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con pH > 7,5
 - i fanghi biologici provenienti dall'industria agro-alimentare ed individuati dai CER 020101, 020199, 020301, 020305, 020403, 020502, 020603 possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le suddette quantità. In tal caso i limiti di metalli pesanti possono non superare valori pari ad 1/5 di quelli di cui al precedente punto 8.
13. I terreni che, prima dello spargimento dei fanghi, sono caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle previste nell'allegato 1A del d.lgs. 99/92, anche per un solo elemento, non possono essere utilizzati per ricevere rifiuti; tali limiti di concentrazione non devono essere superati a causa dell'utilizzo agronomico dei rifiuti.
14. Le analisi relative alla determinazione del pH, della C.S.C. e dei metalli nei terreni devono essere effettuate ogni 2 anni e conservate presso la sede del soggetto autorizzato, nonché trasmesse alla





PROVINCIA DI PAVIA
SETTORE SUOLO E RIFIUTI
U.O.C. RIFIUTI

Provincia.

15. Fatto salvo quanto disposto nel presente atto, i campionamenti sul suolo, dei fanghi e le relative analisi devono essere effettuati secondo quanto indicato nel d.lgs. 99/92
16. I terreni possono essere utilizzati da un solo soggetto autorizzato e non possono essere oggetto di contemporaneo utilizzo agronomico di reflui zootecnici
17. Deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di utilizzo dei terreni di cui all'art. 15 del d.lgs. 99/92 da parte del soggetto autorizzato inteso quale utilizzatore.
18. Le schede di accompagnamento ex art. 13 del d.lgs. 99/92 ed i formulari di identificazione ex art. 193 del d.lgs. 152/06 dei rifiuti da distribuire devono essere predisposte dal soggetto autorizzato all'operazione R10 che le deve controfirmare sul luogo di spandimento prima dello stesso; tale documentazione deve essere tenuta presso il luogo delle operazioni fino alla loro conclusione nell'arco della giornata.
19. Per quanto non previsto dal presente atto valgono le norme contenute nella parte quarta del d.lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

